

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. IV-ter</sup> N. 3

## **RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DI

**TIZIANA PARENTI**

DEPUTATO NELLA XIII LEGISLATURA

per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa  
(articoli 595 del codice penale, 21 della legge n. 47 del 1948 e 30,  
della legge n. 223 del 1990)

TRASMESSA DALLA I SEZIONE PENALE DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

*il 22 luglio 2003*

*Alla Presidenza della  
Camera dei Deputati  
Roma*

Oggetto: Tiziana Parenti nata a Pisa il  
16/04/1950.

Giusta ordinanza della Corte d'Appello  
di Brescia in data 07/07/2003 nel proce-

dimento n. 117/2003 TM a carico della  
nominata in oggetto si invia copia degli atti  
ai sensi dell'articolo 3, quarto comma,  
legge 20/06/2003 n. 140.

*Il Cancelliere*  
Dr.ssa Marzia Bonetta

N. 117/03 T.M.

REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

Sez. I Penale

La Corte d'Appello di Brescia  
pronuncia la seguente

## ORDINANZA

letti gli atti del procedimento penale a carico di Parenti Tiziana, nata a Pisa il 16 aprile 1950, imputata del reato di diffamazione nei confronti di Lucibello Giuseppe;

rilevato che la predetta Parenti con sentenza del Tribunale di Brescia in data 19.03.2002 è stata condannata alla pena di euro 2.000,00 di multa per il reato di diffamazione commesso il 6 dicembre 1996 nel corso di trasmissione televisiva;

rilevato che nel corso del procedimento di appello la difesa dell'appellante Parenti Tiziana ha sollevato l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, comma I, della Costituzione alle espressioni attribuite alla Parenti nei capi di imputazione;

considerato che a questa Corte, allo stato, non appare immediatamente applicabile l'immunità prevista dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione in quanto trattasi di espressione di giudizi che potrebbero essere ritenuti non connessi all'esercizio di funzione di parlamentare ricoperte dalla Parenti al momento del fatto;

visto l'articolo 3, comma quarto, della legge 20 giugno 2003, n. 140,

## ORDINA

la trasmissione di copia degli atti del procedimento alla Presidenza della Camera dei Deputati, dispone la sospensione del procedimento medesimo fino alla deliberazione della Camera e fissa la nuova udienza del 2 febbraio 2004 alle ore 11,00 cui rinvia il dibattimento.

Brescia, 7 luglio 2003.

*Il Presidente*